

## ***La disciplina giuridica del rapporto tra società e ambiente naturale nel contesto romano\****

A Gino Bandelli,  
ricercatore di storie italiche

1. Sarebbe facile dire che, in età romana, a differenza del nostro presente, d' 'ambiente' – d' ambiente salubre e integro – ce n' era anche troppo, e d' antropizzazione del territorio – dall' urbanizzazione al governo del paesaggio agricolo – sempre troppo poca. Sarebbe però non più d' una battuta inesatta, stimolata in negativo dalle continue modernizzazioni che i romanisti fanno, incapaci di pensare storicamente e privi di vero senso giuridico. Una reazione superficiale, insomma, alla superficialità di un pensiero che, disperdendosi in meccaniche assimilazioni, non può intuire come, in effetti, l' ambiente – anche nel mondo antico – fosse problema reale sin dalla prima Repubblica, ma in forma affatto diversa dalla nostra esperienza contemporanea.

Perché, a mio avviso, la chiave interpretativa per comprendere differenze tra storie distanti, ma anche vincoli ricorrenti o mai superati che si ripropongono in condizioni affatto diverse, è più sottile e complessa di quella in genere utilizzata. Direi che il nostro tema – e questo si riflette anche sotto il profilo strettamente giuridico – si presenta quasi con lo stesso riferimento, per entrambi questi periodi, ma in chiave capovolta.

È la 'minaccia', la mia lettura: solo che essa, per Roma come in genere per il mondo precapitalistico, concerne soprattutto quella dell' ambiente verso l' uomo. Minaccia capovolta nel presente, ora che è l' uomo e la sua 'civiltà', a minacciare la natura. Senza scomodare Fumagalli e gli altri medievisti che questa condizione di precarietà e d' assedio dell' uomo da parte di una natura reinselvatichita hanno più fortemente sottolineato, nel momento di maggior debolezza (cheché si voglia reinterpretare il Medio Evo) delle società europee, è egualmente da una minaccia che si sviluppa buona parte della disciplina fondiaria romana. La stessa minaccia delle forze naturali contro la faticosa conquista della terra, rispetto a cui venne articolandosi il sistema di relazioni fondiarie in Roma arcaica, con l' *actio aquae pluviae arcendae*, con le opere di canalizzazione prodotte da una disciplina collettiva del lavoro e, ben più tardi, con gli

\* Intervento conclusivo della giornata di studi 'Agricoltura e ambiente nel mondo antico. Seminario storico-giuridico', svoltasi a Lecce l'8 novembre 2013 nell'ambito del Progetto 5 per mille 'Diritto e agroecologia'.

approfondimenti dei giuristi intorno ai problemi negoziali derivanti dal variare delle condizioni materiali, e gravitanti intorno alla questione della *vis maior*.

Non che oggi questo senso di un'umanità alla mercé sia scomparso: ma è divenuto estraneo alla quotidianità. Esso esplose all'improvviso e, nella nostra coscienza, si cancella subito dopo. Quando ci fu la famosa eruzione di non so che vulcano in Islanda, il conseguente blocco degli aerei e dei voli per mezza Europa, per una settimana, ci prese alla sprovvista: ne subimmo inconvenienti vari, ma, subito dopo, cancellammo totalmente l'evento dalla nostra memoria. Non è entrato nel calcolo delle possibilità reali (come invece, ohimé, una malattia, un incidente di macchina etc.). Resta qualcosa di fabuloso, irreali: l'uomo prescinde dalla natura, che poi ovviamente si vendica.

E in questo 'vendicarsi' giace la nostra cattiva coscienza: oggi noi *siamo* una minaccia per la sopravvivenza dell'ambiente, e in ciò sentiamo di scrivere la nostra condanna. Ma una condanna più pesante e oscura, meno accettabile, di quella che potevano vivere gli antichi, legati ad un destino superiore e ad una dipendenza dell'uomo dalla natura. Una condanna generata dalle nostre azioni e da una dimensione di morte operante dentro di noi.

No, anche le storie più tecniche, persino il 'diritto', lasciano trasparire una singolare dimensione psichica: e del resto, se così non fosse, si potrebbe giungere a scrivere di storia umana dimenticandosi degli uomini...

Il rapporto tra le società contemporanee e l'ambiente naturale è dominato dall'idea di fondo del carattere limitato delle risorse disponibili. In ritardo e in modo terribilmente inadeguato, stiamo prendendo coscienza che la distruzione delle risorse naturali non dovrebbe avvenire in modo da renderne impossibile il loro riequilibrio. A rischio appunto di mettere in forse lo stesso destino del pianeta. E, oggi, quasi tutte le risorse appaiono limitate, esposte, diciamo così, alla minaccia d'estinzione rispetto alla dimensione dell'intervento e del saccheggio umano: da quelle, variamente richiamate anche nel dibattito economico e geopolitico, come il petrolio o i giacimenti minerari, dalla terra coltivabile al patrimonio forestale, agli ambienti naturali atti a favorire la biodiversità, da quel bene drammaticamente prezioso che è l'acqua sino, infine, oggi, all'aria, appunto. E per questi vari settori della natura, l'insieme dei problemi di conservazione e di 'uso compatibile' delle risorse s'intreccia, in modi straordinariamente complessi, con una ricca e differenziata serie d'altre logiche ed esigenze. Anzitutto quelle proprie della sovranità, per cui ciascun paese pretende una totale autonomia nel proprio ambito, tale però da incidere negativamente non solo sui vicini (si pensi al Danubio o agli altri grandi fiumi che attraversano più nazioni, ai grandi bacini idrici in Cina che sconvolgono l'ambiente, non certo solo fino al confine cinese, al conflitto tra Sudan ed Egitto per le acque del Nilo), ma su intere aree regionali.

Anche in relazione a tale ordine di questioni, sempre più sono operanti sistemi, anche molto complessi, di convenzioni internazionali, di accordi etc., talora destinati a ingenerare specifiche agenzie internazionali destinate ad assicurare sistemi razionalizzati di sfruttamento di specifiche risorse. Si moltiplicano i vincoli derivanti da politiche regionali: l'UE è all'avanguardia in tal senso nella politica ambientale. Ed è tuttora aperta una più ampia negoziazione in sede ONU.

Menziono in disordine tutto ciò, e in modo rapsodico, per indicare il punto che per noi rileva: del resto abbastanza ovvio. E cioè che questo insieme di nuove situazioni ed esigenze produce 'diritto'. Lo produce in sede internazionale, in sede sovranazionale e lo produce all'interno dei singoli ordinamenti. Senza considerare quanto ormai giochi e non solo per il nostro Paese l'intera problematica sui c.d. 'beni comuni', mutuati da una categoria ben presente nell'esperienza come quella riconducibile allo schema dei 'commons'.

È qui che si può cogliere la diversità che questa realtà contemporanea presenta rispetto al mondo antico. Giacché tutto questo variegato complesso normativo – e a tutti i livelli – appare orientato in linea di massima alla salvaguardia di risorse necessarie epperò limitate, ed a contemperare le opposte pretese ad esse relative: di utilizzazione, di equa ripartizione etc. Gli strumenti giuridici a ciò necessari appaiono quasi sempre come il prodotto di un'esigenza latamente politica e di politica ambientale che costituisce il punto d'avvio. Si creano strumenti per perseguire un obiettivo predefinito e programmato: tutelare l'ambiente e limitare il consumo di risorse essenziali alla vita di tutti. Insomma, insisto e concludo, l'obiettivo latamente 'politico' quasi sempre è alle origini di nuovi strumenti legali o di applicazioni innovative di preesistenti istituti.

2. Anche nel diritto romano troviamo non poche regole che stabilivano limiti o meccanismi di coordinamento volti a contemperare interessi ed esigenze contrastanti nell'uso delle risorse naturali. Quasi mai però, io credo, esse sono state originate da un consapevole progetto di conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse (e questo, io credo, si può egualmente affermare per la vita giuridica delle società medievali e moderne nell'Europa continentale, del resto così dipendente dai modelli giuridici romani).

È vero dunque che, anche il sistema di fondo in cui s'iscrivono i vari meccanismi legali romani è egualmente ispirato ad un'esigenza di 'conservazione': ma tale riferimento ha, nell'antichità, un valore semantico piuttosto diverso dal nostro. Esso infatti non si riferisce alle esigenze di salvataggio della 'natura' dal saccheggio umano (il valore presente), ma all'esigenza primaria di salvare le ricchezze naturali dalla natura stessa. Non è un gioco di parole: perché quel che interessava veramente agli antichi e particolarmente ai Romani era di difendere e conservare il patrimonio naturale già acquisito dall'uomo e sotto-

posto ai suoi specifici fini: terre agricole, pascoli, acque salubri, bosco etc. Si trattava insomma di difendere una natura, non ‘naturale’ e spontanea, ma ormai irrimediabilmente addomesticata e manipolata per salvaguardarne la sua utilità pratica ai fini stessi della vita umana. E da questa conquista derivano le esigenze prioritarie e gli interessi tutelati dalle regole giuridiche: volte prevalentemente a disciplinare un’equa ripartizione dei benefici e degli oneri da essa derivanti a favore dei singoli e dell’intera comunità.

Di tali esigenze ed interessi la società romana s’è fatta carico, sin dai suoi primordi, configurando il proprio sistema giuridico, ma sviluppando anche un insieme d’interventi materiali che non esiterei a chiamare di ‘ingegnerizzazione’ del territorio. Perché la strategia che emerge nel percorso romano illumina una consapevole integrazione di regole privatistiche e pubblicistiche, che si saldavano a queste pratiche in funzione della conservazione del contesto naturale dell’attività umana, con la regolamentazione degli oneri e vantaggi ad esso connessi. A questi aspetti ho fatto di recente riferimento nei miei *Padroni e contadini*, ma su di essi possiamo sviluppare qualche ulteriore riflessione, mettendo meglio a fuoco il fatto che le generali esigenze di conservazione della sfera naturale già acquisita allo sfruttamento umano erano sì il frutto di un disciplinamento che investiva prioritariamente le condotte del singolo proprietario e gli spazi della sua autonomia. Ma che, questa dinamica, di matrice indubbiamente individualistica, assai spesso finiva col riflettersi positivamente su un più generale processo di salvaguardia dell’ambiente naturale.

È quanto si coglie, appunto, nel considerare quella parte delle regole volte prioritariamente a regolare e controllare i conflitti tra interessi potenzialmente contrapposti: tra i proprietari confinanti, tra chi turba il vicino e chi vuol proteggere la sua proprietà etc. Giacché, in quasi tutti questi casi, siffatto tipo di conflitti non ha portato ad una soluzione statica, tale da esaurirsi nel dar ragione a *x* contro *y*. Le istituzioni giuridiche romane non si sono limitate cioè a funzionare come un sistema meramente arbitrale, estendendosi a disciplinare, seppure in modo indiretto, comportamenti collettivi e, soprattutto, ingenerando interessi di tipo comunitario.

E qui ha giocato un insieme – non sempre facilmente definibile nei suoi specifici aspetti strutturali e istituzionali – di condizionamenti di carattere storico. Perché tali regole ed istituti appaiono scaturire da pratiche consuetudinarie, mirate ad uno sfruttamento ottimale delle terre strappate dall’uomo alla natura, in cui privilegiato appare l’obiettivo primario di conservarne gelosamente la loro nuova funzione agro-pastorale. Implicita nella natura stessa di tale forme era la preminenza dell’aspetto comunitario su quello individualistico: in queste pratiche l’*utilitas* del singolo veniva subordinata allo sforzo collettivo di conservazione e di valorizzazione della terra agricola e del pascolo (oltre che lo stesso

bosco e le acque etc.): le condizioni materiali per l'esistenza della comunità. Del resto, ancor oggi, quante volte attraversando con la distratta velocità dell'auto il nostro Paese, non passiamo per paesaggi disegnati da quelle file regolari di pietre ammassate a dividere terre e costruire reticoli collinari e di pianura? Storie antiche incarnate in un paesaggio senza eguali: e penso anzitutto al territorio che circonda l'Università che questi 'Quaderni' viene pubblicando. Non è in esso racchiusa tanta storia umana, dolore e fatica insieme a 'regole' e 'mores'? Separazione di terre e di diritti, creazione di spazi sgombri per investirvi lavoro e sementi: regole che si formano e s'applicano *ab antiquo* e ambiente che si crea e si deve conservare nel tempo, mai acquisito una volta per tutte...

E così, tornando a Roma, la stessa natura dominata e riorganizzata secondo una nuova razionalità che troverà espressione nel sistema romano della *limitatio* – quel colossale progetto di trasformazione di un territorio da fatto naturale a costruzione istituzionale – è frutto (o almeno è stata favorita) dalla precedente accumulazione sia in termini di *mores* e di norme giuridiche esplicite, sia di pratiche agrarie.

3. Perché sia la regola giuridica che la disciplina gromatica del territorio si presentano con una fisionomia ambivalente: da un lato quasi consolidamenti e formalizzazioni tardive di pratiche più antiche, scaturite dalla vita dei campi, dalla conquista di suoli e dalla fatica di rinnovarne la fecondità. Dall'altra però come progetto consapevole di una comunità, essa stessa indispensabile, col suo sforzo collettivo, alla creazione degli spazi individuali oggetto di sfruttamento agrario in senso lato. Conquista e conservazione dell'ambiente, sin dall'inizio, si vengono dunque realizzando secondo questa feconda polarità: e penso immediatamente a due elementi che dovettero essere in azione sin dai tempi remoti. Il primo è il compascuo, il secondo: il governo delle acque, la conquista della terra agraria strappata alla palude. Su entrambi questi aspetti sono tornato a più riprese e non mi ripeterò: li richiamo però a sottolineare come, sin dall'inizio, la creazione dell'ambiente agrario e la 'costruzione' del *fundus* come unità produttiva postulano un elemento comunitario destinato a persistere nel tempo. È il mondo integrato che vedremo riflesso e governato dalle leggi coloniali, dalle statuizioni degli *auctores divisionis* di cui ci parlano le fonti. In seguito – ma ne vorremmo sapere di più sulle terre gentilizie, sull'*ager publicus* dell'epoca di Spurio Cassio e poi, in seguito, su quelle distribuzioni come *ager quaestorius* del ricco demanio territoriale sabino – altre e più accentuatamente individualistiche saranno le forme di governo e sfruttamento del territorio. Forme che non coincisero solo con l'espansione della piena proprietà quiritaria, associate anche alle conquiste territoriali romane ed all'accumulazione dell'*ager publicus*. Talché, si potrebbe pensare alla presenza, negli ultimi secoli della repubblica, di

schemi giuridici differenziati, convergenti nel creare una realtà nuova e un nuovo paesaggio agrario, retto da un progetto più complesso, già affiorato nell'età delle guerre Puniche e con Catone, ma maturato poi, nell'epoca delle guerre civili. Il vario gioco tra *utilitas* e *voluptas*, il consapevole disegno di una natura variamente reinterpretata dall'artificio umano sono i criteri più 'moderni' di disciplinamento della terra. Il nuovo ambiente riflette gli orizzonti imperiali di un'oligarchia arrogante e dissipatrice, ma anche pervicacemente legata alle proprie radici. E la *villa* e le sue terre sono certamente fattore di trasformazione del paesaggio, ma anche formidabili strumenti di conservazione e di rinnovamento dall'antico patto tra l'uomo e la sua terra.

Quanto alle acque, sul valore costitutivo dell'arcaica *actio aquae pluviae arcendae*, andando ben al di là del mero conflitto potenziare tra proprietari confinanti nella loro politica di difesa dalle acque torrentizie, nel coordinare e fondere insieme siffatti potenziali contrasti, mi limito a rinviare a quanto già accennato in *Padroni e contadini*. Dove ho egualmente richiamato il ruolo di quelle canalizzazioni sotterranee con importanti funzioni di bonifica che gli archeologi hanno da tempo valorizzato nella loro interpretazione del paesaggio romano arcaico e d'età repubblicana.

V'è però qualcosa ancora da aggiungere in proposito, laddove l'acqua viene ad assumere quel ruolo benefico, indispensabile all'esistenza stessa dell'uomo e degli animali, oltre che alla vita dei campi. Perché, anche qui, è fuor di dubbio la presenza di pratiche arcaiche volte a massimizzare questa scarsa risorsa, attraverso una ripartizione anche molto articolata di forme proprietarie. Come le *viae duum communes*, le *viae privatae* previste dalle XII Tavole, così anche le *aquae*, ma soprattutto le sorgenti, indicate come *caput aquae*, su cui si concentrerà l'attenzione delle successive generazioni di giuristi, dovettero essere oggetto di utilizzazioni comuni. Ed è qui che intervenne uno dei maggiori progressi nelle tecniche della giurisprudenza repubblicana, quando si tradusse lo schema proprietario in quello del *ius in re aliena*. Con la trasformazione degli antichi *iura aquarum* nelle schema delle servitù si poté infatti esaltare al massimo le potenzialità d'utilizzazione delle acque, variamente governandone l'accesso e la quantità d'uso. Di tutto ciò resta non solo ampia documentazione nelle fonti giuridiche, ma disponiamo ora d'evidenze pratiche di grande rilievo, direttamente o indirettamente ispirate ai modelli del *ius civile* romano. E proprio per quest'uso comune delle acque non appare del tutto fuor di luogo l'estensione, effettuata ad es. dalla Bannon, di quella tipica concezione anglosassone dei *commons* a questa lontana realtà. Una manifestazione esemplare di veri e propri sistemi consorziali volti all'uso comune delle acque, è ora fornita dalla c.d. *lex Rivi Hiberiensis* che s'aggiunge a quanto già avevamo avuto modo di ricavare dalla *lex aquae* di Lamasba. Certo, abbiamo a che fare con realtà provinciali: ma come non pen-

sare che schemi del genere fossero stati già adottati dai Romani nella Penisola: non era certo il regime del *dominium* vigente in essa che avrebbe potuto costituire un ostacolo in tal senso. E a maggior ragione se pensiamo a come in tal senso avessero potuto operare già le antiche disposizioni coloniali e municipali. Una pallida eco ne resta proprio nelle *leges* coloniali a noi pervenute.

### **Ragguaglio bibliografico**

- F. Beltrán Lloris, *An Irrigation Decree from Roman Spain: the Lex Rivi Hiberiensis*, in *JRS*. 96, 2006, 147-197.
- C.J. Bannon, *Gardens and Neighbors. Private Water Rights in Roman Italy*, Ann Arbor 2009.
- L. Capogrossi Colognesi, *Remissio mercedis*, Napoli 2005.
- L. Capogrossi Colognesi, *Il diritto delle XII Tavole e l'inizio della centuriatio*, in *Agri centuriati* 6, 2009, 236-251.
- L. Capogrossi Colognesi, *Il diritto della città e le situazioni marginali*, in *Corollari. Scritti in omaggio G. Colonna*, Pisa 2011, 24-28.
- L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana*, Roma 2012.
- L. Capogrossi Colognesi, *La lex rivi Hiberiensis e gli schemi delle servitù d'acqua in diritto romano*, in L. Maganzani (a c. di), *Lex Rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della Spagna romana*, Napoli 2014, 75-92.
- J. Carlsen, *Land and Labour. Studies in Roman Social and Economic History*, Rome 2013.
- A. Gallo, *L'agro pubblico in Lucania, le prefetture e il liber coloniarum*, in *Agri Centuriati* 8, 2011, 53-72.
- A. Giardina, *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Bari-Roma 1997.
- X. Lafon, *Villa Maritima. Recherches sur les villas littorales de l'Italie romaine : 3. siècle av. J. C.-3. siècle ap. J. C.*, Rome 2001.
- A. Marcone, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma 1997.
- D. Nörr, *Processuales (und mehr) in der lex rivi Hiberiensis*, in *ZSS*. 125, 2008, 108-188.
- P. Rosafio, *Studi sul colonato*, Bari 2002.
- S. Sisani, *In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra media repubblica e l'età municipale*, in *Atti Acc. Lincei, Mem., Classe sc. mor. stor. e filol.*, S. IX, 27.2, Roma 2011, 543-780.
- E. Todisco, *I vici rurali nel paesaggio dell'Italia romana*, Bari 2011.

Luigi Capogrossi Colognesi  
(Università di Roma 'La Sapienza')

